

DELIBERA N. 110/11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETÀ TELEMONTGIOVE S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE LAZIO TV) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETT. C), D.LGS. 31 LUGLIO 2005 N.
177 E DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 maggio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 173/10/DICAM/PROC. 2247/ZD - datato 10 dicembre 2010 e notificato in data 22 dicembre 2010, con il quale è stata contestata alla società Telemontgiove S.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Lazio TV, con sede in Terracina (LT), al viale delle Industrie n. 52, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs 177/05 vigente al momento della trasmissione, il giorno 20 maggio 2009, dei messaggi pubblicitari sopra menzionati e nell'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, l'emittente televisiva locale Lazio Tv ha trasmesso messaggi pubblicitari non riconoscibili come tali e, quindi, non distinti dal resto dei programmi televisivi con mezzi di evidente percezione, dalle ore 08.22.23 alle ore 08.23.12, dalle ore 08.58.28 alle ore 08.59.39, dalle ore 13.26.40 alle ore 13.33.07, dalle ore 14.21.56 alle ore 14.22.45 e dalle ore 14.41.10 alle ore 14.47.38;

RILEVATO che la parte nel presentare, in data 14 gennaio 2011 (prot. n. 0001277), le proprie giustificazioni in ordine ai fatti contestati, ha precisato che *"l'Autorità è palesemente incorsa in errore nell'aver formulato la contestazione de qua"*, in quanto *"da un controllo delle registrazioni.....emerge che compaiono sempre in sovrimpressione: in lato a sinistra l'ora della registrazione; in basso l'ora il nime dell'emittente televisiva; in basso a sinistra la data.....in cui è stato trasmesso il programma. In alcuni casi tali scritte che appaiono nelle registrazione 24H e che ovviamente non vanno in onda possono coprire parzialmente ovvero anche integralmente la scritta PUBBLICITA' inserita sugli spot per distinguerli dal resto della programmazione"*; in particolare, la società sopra menzionata sostiene che dalle ore 08.22.23 alle ore 08.23.12, la scritta *"pubblicità"* compare in basso e in alto a sinistra, in sovrimpressione, dello schermo televisivo, dalle ore 08.58.28 alle ore 08.59.39, la scritta *"pubblicità"* compare in basso a sinistra nel corso dello spot pubblicitario relativo a Autoitalia, dalle ore 13.26.40 alle ore 13.33.07 la scritta *"pubblicità"* non

compare, ma il break pubblicitario è separato dal telegiornale “*da uno STACCHETTO con il logo LAZIO TG che ruota*” e “*in maniera sonora*”, dalle ore 14.21.56 alle ore 14.22.45 la scritta “*pubblicità*” compare in alto e in basso a sinistra dello schermo in sovrimpressione e, infine, dalle ore 14.41.10 alle ore 14.47.38 la scritta “*pubblicità*” non compare, ma il break pubblicitario è separato dal telegiornale “*da uno STACCHETTO con il logo LAZIO TG che ruota*” e “*in maniera sonora*”; in conclusione, la parte chiede l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ovvero, in via subordinata, l’applicazione del minimo edittale della sanzione;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto;

- a) “*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall’Autorità con apposito provvedimento*”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;
- b) la pubblicità in esame trasmessa dall’emittente televisiva locale Lazio TV non risulta chiaramente riconoscibile e, quindi, nettamente distinta dal resto della programmazione televisiva con evidenti mezzi di percezione ottici, fermo restando il ricorso all’*”uso di mezzi di evidente percezione..... acustici nei programmi radiofonici”*; infatti, dalle ore 08.22.23 alle ore 08.23.12, compare la scritta “*pubblicità*” solo all’inizio di ciascun spot pubblicitario, dalle ore 08.58.28 alle ore 08.59.39 la scritta “*pubblicità*” compare solo all’inizio del primo spot pubblicitario e non compare all’inizio e alla fine della trasmissione degli altri spot pubblicitari – Ottica Visual Express e Soes S.p.A. Servizi professionali per la polizia locale -, dalle ore 13.26.40 alle ore 13.33.07 la scritta “*pubblicità*” non compare, dalle ore 14.21.56 alle ore 14.22.45 la scritta “*pubblicità*” compare solo all’inizio degli spot pubblicitari e dalle ore 14.41.10 alle ore 14.47.38 ove la scritta “*pubblicità*” non compare;
- c) sull’emittente, peraltro, grava, comunque, una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO che la citata società risulta non aver osservato il disposto di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 nella formulazione vigente alla data delle trasmissioni in questione e all’art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP citati nel corso della programmazione televisiva sopra riportata;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi

media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di messaggi

pubblicitari in ambito locale non chiaramente riconoscibili come tali e, quindi, non distinti

nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita e, pertanto, lesivi degli interessi degli utenti spettatori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) pari a euro 1033,00 (milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale per ciascuna violazione moltiplicata per n. cinque episodi rilevati secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 nella formulazione vigente alla data della trasmissione dei programmi in questione;

VISTO l'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telemontegiove S.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Lazio TV, con sede in Terracina (LT), al viale delle Industrie n. 52 di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 110/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione

del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 110/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 5 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola